

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE TOSCANA

E

**CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
DELLA ZONA _____**

Finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola, nel contesto del Sistema integrato per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

- Regione Toscana, con sede in Firenze, piazza Duomo n. 10 codice fiscale 01386030488 rappresentata da, in qualità di Assessora all'istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere;

- Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona, rappresentata da in qualità di Presidente, in quanto in qualità di del comune/unione di comuni di con sede in, via n., codice fiscale

Premesso

che la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche prevede:

- all'art. 1 la promozione e la costruzione di un sistema regionale integrato che garantisca il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro,
- all'art. 6 la promozione da parte della Regione di un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, del sistema di istruzione scolastica, da realizzare anche stipulando intese operative con gli enti locali,
- all'art. 6ter la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione composta da sindaci o assessori delegati di ciascuna zona, che disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale,
- all'art. 7 la promozione da parte della Regione di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico per rendere effettivo il diritto all'apprendimento;

che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32” prevede:

- all’art. 6 che la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti delle Zone per l’educazione e l’istruzione,
- all’art. 7 che la Regione supporta i processi organizzativi dei Comuni mediante l’adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di strutture permanenti di supporto educativo;

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 31/05/2004 è stato approvato il Protocollo d’intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l’attuazione della governance territoriale;

che il Programma regionale di sviluppo 2021-25 è stato approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

che il Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFR) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 27 luglio 2023, nonché la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con in particolare l'allegato 1A che prevede il Progetto n. 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” con il quale nel contesto dell’Obiettivo 1 - Favorire il successo scolastico - Rimuovere gli ostacoli all’accesso e allo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione, sostenendo la crescita dei risultati, favorendo l’apprendimento e la qualità della didattica fin dalla prima infanzia e migliorando la qualità degli ambienti di apprendimento, sono previsti:

- interventi per il contrasto e la prevenzione dell’abbandono scolastico da attivarsi attraverso l’istituto della coprogettazione a livello territoriale tra istituzioni scolastiche e Zone per l’educazione e l’istruzione, anche tramite l’emanazione di appositi bandi a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027,
- interventi per la qualificazione e lo sviluppo del sistema della governance territoriale di educazione e istruzione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonali educazione e scuola;

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 21/06/2016 ha approvato i Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione fornendo le indicazioni per i contenuti di base dei regolamenti zonali e per la strutturazione tecnico/organizzativa delle Zone medesime;

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 251 del 20/03/2017 ha definito le Linee guida per l'applicazione dei criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016;

che con le Deliberazioni n. 444 del 28/05/2012, n. 301 del 29/04/2013, n. 515 del 23/06/2014 e n. 15 del 12/01/2015, n. 1019 del 26/10/2015, n. 475 del 24/05/2016, n. 536 del 22/05/2017, n. 536 del 21/05/2018, n. 503 del 16/04/2019, n. 660 del 25/05/2020, n. 838 del 6/07/2020, n. 703 del 5/07/2021 e n. 1116 del 28/10/2021, n. 778 del 4/07/2022 e n. 1373 del 28/11/2022 si sono approvate le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale P.E.Z. per gli anni educativi/scolastici rispettivamente dal 2012/2013 al 2022/2023 che hanno previsto, tra le altre cose e a partire dal 2016, anche il rafforzamento del Sistema a livello locale attraverso il coordinamento zonale educazione e scuola;

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 12/06/2023 sono state approvate le Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. - età scolare, anno scolastico 2023/2024 destinando le relative risorse alle Zone per il potenziamento degli ‘organismi di coordinamento zonale educazione e scuola’;

che l'insieme degli atti sopra richiamati ha concorso alla costruzione progressiva negli anni del Sistema integrato territoriale basato sulle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione prevedendo in particolar modo la creazione delle strutture tecniche necessarie al funzionamento delle Zone medesime, nonché il supporto al loro potenziamento in coerenza con quanto previsto dal loro ruolo nel contesto della governance regionale;

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 666 del 12/06/2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei progetti educativi zonali -P.E.Z.- Età scolare finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica -anno scolastico 2023/2024- nel contesto del PR FSE+ 2021-2027 attività 2.f.13, successivamente emanato;

che il passaggio della progettazione P.E.Z. Età scolare all'interno del PR FSE+ 2021-2027 rappresenta un'importante cambiamento che implica i vantaggi di un maggior respiro della programmazione ma anche, al contempo, un notevole accrescimento dei carichi derivanti dalla gestione amministrativa degli interventi;

che dall'applicazione dell'assetto della governance territoriale toscana sono emersi negli anni notevoli vantaggi comprovati e unanimemente riconosciuti in termini di qualità della progettazione, costruzione di reti integrate territoriali e potenziamento del dialogo con la scuola, che rafforzano nella convinzione di dare continuità e supporto al modello adottato e in particolare alla promozione e sostegno degli organismi di coordinamento educazione e scuola;

che ad oggi risulta tuttavia evidente come il Sistema si presenti ancora non del tutto compiuto e di non omogenea forza su tutto il territorio regionale, seppure nell'autonomia organizzativa riconosciuta alle diverse realtà;

che tale incompiutezza viene particolarmente messa alla prova dalle importanti sfide imposte dai cambiamenti attuali

Valutato

pertanto che in questa fase si ravvisa la necessità, che oggi si impone, di un ulteriore impegno di tutte le parti in gioco finalizzato a dare un nuovo impulso alla crescita e alla qualificazione del Sistema territoriale in particolare per quanto riguarda l'area dell'educazione e scuola, nella direzione di un maggiore sviluppo e potenziamento complessivo che permetta al Sistema stesso di meglio affrontare il cambiamento sotto tutti i profili e le possibili criticità e sfide che ne derivino, proiettandolo in un orizzonte di pluriennalità mirata a dare solidità duratura nel tempo;

di promuovere una riflessione tra i diversi attori istituzionali coinvolti dal Sistema territoriale mirata in particolare agli aspetti strutturali ed organizzativi chiamati a garantire la proficua attuazione della governance prevista;

di procedere ad un'azione di qualificazione e ulteriore crescita delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione che consenta di portare il sistema a pieno compimento su tutti i territori della Toscana garantendone omogenea efficacia e stabilità nel prossimo triennio, in particolare attraverso il rafforzamento degli organismi di coordinamento zonale educazione e scuola;

di procedere con tale azione di rafforzamento in maniera sinergica con quanto messo in campo attraverso gli strumenti previsti all'interno del PR FSE+ 2021-2027, in particolare in relazione all'attività P.E.Z. 2.f.13. ricompresa nel PAD per la quale si emanano specifici avvisi, nella

convinzione che un miglior funzionamento delle Zone si ripercuota positivamente anche sulla capacità di risposte efficaci in tale ambito;

che l'art.15 della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo disciplina il rapporto triennale di collaborazione tra la Regione Toscana e la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona
finalizzato alla realizzazione di un programma di intervento triennale congiunto di sviluppo e rafforzamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione riferita alla Zona nel contesto del Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola.

Il programma di intervento triennale è volto a portare a piena compiutezza il modello di sistema delineato dalla Regione Toscana con gli strumenti normativi e i provvedimenti dedicati richiamati nelle premesse, colmando le debolezze tuttora esistenti e perseguendo maggiore omogeneità funzionale su tutto il territorio tesa a rendere tutte le Zone effettivamente in grado di mettere in campo progettualità sempre più efficaci destinate ai bambini e ragazzi in età scolare per il perseguimento del successo scolastico e formativo e il contrasto della dispersione scolastica.

Tale programma di intervento triennale si realizza in attuazione del Progetto 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” con il quale nel contesto dell'Obiettivo 1 - Favorire il successo scolastico - Rimuovere gli ostacoli all'accesso e allo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione, sostenendo la crescita dei risultati, favorendo l'apprendimento e la qualità della didattica fin dalla prima infanzia e migliorando la qualità degli ambienti di apprendimento, sono previsti:

- interventi per la qualificazione e lo sviluppo del sistema della *governance* territoriale di educazione e istruzione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonali educazione e scuola,
- interventi per il contrasto e la prevenzione dell'abbandono scolastico da attivarsi attraverso l'istituto della coprogettazione a livello territoriale tra istituzioni scolastiche e Zone per l'educazione e l'istruzione, anche tramite l'emanazione di appositi bandi a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;

L'intervento si articola secondo quanto previsto nelle specifiche Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zonali contenute in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 3 - Modalità operative e esecuzione delle attività

La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona presenterà al Settore Educazione e Istruzione con riferimento alle azioni di cui alle Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zonali contenute in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, una proposta di programma di intervento triennale di sviluppo e rafforzamento della *governance* territoriale del proprio territorio nel contesto del Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nella quale siano definite azioni finalizzate in particolare al rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola comprensive di un cronoprogramma indicativo per la realizzazione negli anni 2024, 2025 e 2026; tale proposta sarà oggetto di esame da parte del Settore regionale Educazione e Istruzione e di approvazione con Decreto della Dirigente competente.

La Regione Toscana effettuerà la verifica dei risultati per ciascun anno di riferimento anche al fine di meglio orientare le attività alle finalità dell'intervento ed agli obiettivi con esso perseguiti.

È consentita una rimodulazione del progetto previa autorizzazione da parte del Settore Educazione e Istruzione, al fine di corrispondere maggiormente l'intervento al contesto di riferimento.

Art. 4 – Impegni della Regione Toscana

La Regione Toscana, attraverso il competente Settore Educazione e Istruzione della Giunta regionale, si impegna a porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente Accordo, ivi compresa l'assegnazione di un cofinanziamento, secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 7.

La Regione Toscana supporta il processo di rafforzamento e qualificazione degli organismi zonali di coordinamento educazione e scuola mediante interventi di accompagnamento tesi a indirizzare, coordinare e armonizzare le diverse esperienze territoriali anche tramite azioni di sistema a regia regionale.

Art. 5 – Impegni della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona

La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona si impegna a presentare la proposta di programma di intervento triennale di cui all'art. 3 articolata secondo quanto previsto nelle Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zonali contenute in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo; nel realizzare l'intervento in particolare si impegna a:

1. cofinanziare le attività nella misura del 15% di risorse proprie - considerato come quota su un costo totale di cui il finanziamento regionale è pari all'85% -
2. rendicontare alla Regione Toscana il costo totale dell'intervento secondo le quote di cofinanziamento previste al punto precedente, all'art. 7 del presente atto e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali e dal presente accordo;
3. collaborare con la Regione Toscana nel corso degli interventi di indirizzo, coordinamento e armonizzazione delle diverse esperienze territoriali e delle azioni di sistema a regia regionale;

4. aderire agli avvisi regionali relativi all'attività P.E.Z. 2.f.13 nel contesto del PR FSE+ 2021-2027, assicurando inoltre il necessario raccordo tra tale progettualità e quanto previsto nel presente accordo;
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
6. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
7. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalle disposizioni di riferimento.

Per le attività di competenza di cui all'Allegato 1, dovranno essere prodotte a cura della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona, la proposta di programma di intervento triennale, le relazioni intermedie, la relazione finale comprensiva degli output di risultato e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, sulla base delle quali la Regione Toscana effettuerà le liquidazioni degli acconti e del saldo secondo quanto previsto all'Art. 8.

Art. 6 – Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008.

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che si rechi presso le sedi dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'esecuzione del presente accordo le parti si impegnano a dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, DL 363/1998 e regolamenti collegati) e a tal fine, convengono che:

- a) ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale (infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi);
- b) il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso.

Ciascuna parte si impegna a sollevare e tenere indenne l'altra parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Art. 7 – Risorse

Il valore delle attività svolte in attuazione del presente accordo secondo quanto previsto dalle Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zonali contenute in Allegato 1, parte

integrante e sostanziale del presente Accordo, e dal programma di intervento triennale, che tengono conto della partecipazione economico - finanziaria e l'impegno operativo delle parti nel quadro di una collaborazione avente comune scopo e che verranno approvate con successivo atto a cura del Settore scrivente, è determinato complessivamente in un importo di euro complessivi di cui:

- euro a carico della Regione Toscana a valere sulle seguenti annualità:
 - per euro sull'annualità 2024
 - per euro sull'annualità 2025
 - per euro sull'annualità 2026
- euro a carico della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zonaa titolo di cofinanziamento nella misura del 15%

Tale importo è risultante dal riparto delle risorse disponibili tra le Zone della Toscana effettuato sulla base dei coefficienti predisposti a cura di IRPET, come da tabella contenuta in Allegato 2, parte integrante del presente accordo.

Nel predisporre i coefficienti per ogni Zona sono stati presi in esame sia la popolazione scolastica presente, sia la presenza di alunne e alunni in ritardo, alunni stranieri e disabili, in riferimento ai dati medi dell'ultimo triennio disponibile.

I coefficienti di ripartizione del fondo sono stati calcolati su base comunale. Successivamente i comuni sono stati aggregati su base provinciale. Il calcolo è il risultato di una procedura a due stadi. Nel primo stadio ad ogni comune è stato attribuito un punteggio pari al peso della popolazione scolastica rispetto al totale regionale (/effetto scala/): i valori sono quindi ottenuti dal rapporto fra il numero di studenti del comune /i/-esimo e il corrispondente valore regionale. Nel secondo stadio l'effetto scala è stato corretto per tenere conto della distribuzione comunale dell'incidenza del disagio scolastico (approssimato tramite tre indicatori: ripetente, stranieri, disabili). La formula utilizzata produce il seguente risultato: tanto più il disagio scolastico è in linea con la media regionale, quanto più ogni comune riceve un punteggio simile al suo effetto scala; all'opposto, quanto più il disagio è maggiore (minore) del livello regionale tanto più ogni comune riceve un punteggio superiore (inferiore) al suo effetto scala.

Inoltre, si è applicata una perequazione a favore dei territori montani ed insulari, mediante una procedura a due stadi:

- nel primo stadio si è ripartito il 95% delle risorse disponibili tra tutti i comuni, sulla base dei parametri stabiliti.

- nel secondo stadio si è ripartito il 5% delle risorse disponibili solamente tra i comuni insulari e montani (di cui all'All. B LR 68/2011) in maniera proporzionale all'entità di superficie montana presente¹.

Le risorse ascrivibili a ciascun comune risultano dalla somma dei due valori precedenti. Su questa base i comuni sono stati quindi aggregati in zone, al cui livello avviene il riparto.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 8 – Modalità di pagamento

La corresponsione alla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zonadell'importo di cui all'art. 7 pari a euro a titolo di cofinanziamento della Regione verrà liquidato in base alle seguenti modalità:

¹ Analogamente si è proceduto per il territorio dell'Isola del Giglio in quanto insulare

- euro a titolo di primo acconto al momento dell'approvazione con Decreto della Dirigente competente della proposta di programma di intervento triennale di cui all'art. 3;
- euro a titolo di secondo acconto a seguito della valutazione e approvazione da parte della Regione Toscana della relazione intermedia inviata entro il 31/03/2025 dalla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona
- euro a titolo di terzo acconto a seguito della valutazione e approvazione da parte della Regione Toscana della relazione intermedia inviata entro il 31/03/2026 dalla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona
- euro a titolo di saldo a seguito della valutazione e approvazione da parte della Regione Toscana della relazione finale e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel triennio; tali documenti dovranno essere inviati dalla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona entro il 31/12/2026.

L'invio della documentazione sopra prevista da parte Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona dovrà avvenire, a mezzo PEC, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, Settore Educazione e istruzione.

Art. 9 – Durata, recesso e risoluzione

Il presente Accordo di collaborazione è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il presente Accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e ha validità con riferimento agli anni 2024, 2025 e 2026, restando l'ammissibilità della spesa di cui al precedente art. 7 del presente Accordo; è ammessa la proroga solo a seguito di formale intesa fra le parti per un periodo non superiore a 4 mesi.

Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della ultima firma.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. La Regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Salve le ipotesi di impedimento, nel caso in cui la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona senza un giustificato motivo, non ottemperi ai termini del presente Accordo non rispettando gli impegni di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7 e 8 e in particolare non consegnino gli output nei termini previsti, ovvero nel caso di ritardo superiore a 30 giorni lavorativi, la Regione ha la facoltà di revocare il cofinanziamento.

Eventuali variazioni degli impegni assunti in collaborazione per la realizzazione delle attività sono possibili se pattuiti e accettati dalle parti tramite comunicazioni formali.

Art. 10 – Prodotti e pubblicazioni

I prodotti derivanti dal presente Accordo, i risultati e i materiali di comunicazione e disseminazione sono di proprietà della Regione Toscana, non possono essere commercializzati e devono riportare i loghi regionali in tutti i materiali prodotti, sia in formato cartaceo che digitale in quanto le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

E' vietata alle Parti l'utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività svolte.

Art. 11 – Soggetti responsabili dell'accordo

La Regione Toscana affida la responsabilità dell'attuazione del presente Accordo e il coordinamento del progetto al Dirigente del Settore Educazione e Istruzione, competente per materia.

La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona affida la responsabilità dell'attuazione del presente Accordo a

Art. 12 – Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'133 lettera a) punto 2) del D. lgs 20 luglio n.104 del 2010 le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giudice competente è il Tribunale amministrativo regionale della Toscana.

Art. 13 – Trattamento dati personali Tutela della privacy

Qualora le attività susseguenti al presente Accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati”.

A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 2,
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione alle altre se necessario,
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente Accordo,
- sia consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui, in relazione a specifici trattamenti, emerga l'esigenza di regolamentare diversamente i ruoli privacy tra le Parti coinvolte, le stesse procederanno alla stipula di appositi Data Protection Agreement, che dovranno regolamentare i tipi di dati trattati, le categorie di interessati, le modalità dello scambio, le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza dei dati, gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti

Art. 14 – Referenti e contatti

Tutta la corrispondenza, tecnica e amministrativa, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Regione Toscana, Settore educazione e istruzione

e-mail

pec regionetoscana@postacert.toscana.it

- Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona

e-mail

pec

Art. 15 – Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26.4.1986, con spese a carico della Parte che la richiede.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le Parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Firenze, _____

Per la Regione Toscana:

.....

Per la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona

.....